

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-302 del 22/01/2020
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., Art. 9, c.2. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti non pericolosi destinati a recupero (R1) presso l'impianto di Coriano (RN) - Via Raibano n.32, gestito da HERAMBIENTE S.p.A. Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Repubblica di San Marino. Notifica generale SM0785.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-313 del 22/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue GENNAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., Art. 9, c.2. Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti non pericolosi destinati a recupero (R1) presso l'impianto di Coriano (RN) - Via Raibano n.32, gestito da HERAMBIENTE S.p.A. Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Repubblica di San Marino. Notifica generale SM0785.

Notifica: **SM0785**
Notificatore: **A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Repubblica di San Marino (RSM)** - Via A. di Superchio n.16, Borgo Maggiore (RSM)
Produttore: **A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Repubblica di San Marino (RSM)** - sede legale Via A. di Superchio n.16, Borgo Maggiore (RSM) - sede impianto, Strada Quarta Gualdaria, 1 Borgo Maggiore (RSM).
Destinatario/Impianto: **HERAMBIENTE S.p.A.** - Impianto di termovalorizzazione sito in Comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32
Operazione di trattamento: **R1**
Numero di viaggi previsto **60**
Allegati al presente atto: **Documento di Notifica SM0785**
Documento di Movimento
Trasportatori ed elenco mezzi (Allegato 1)
Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della Notifica SM0785

I. Decisione

1. **La Notifica SM0785** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:
 - Codice EER: **19 05 01** (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost)
 - Codice Basilea **fuori lista**
 - Codice Y: **Y46**
 - Quantità totale: **1.000 tonnellate**
 - Tipo di imballaggio: **Altro** (i rifiuti viaggiano all'interno di semirimorchi e di compattatori)
 - Stato fisico: **Solido**destinati all'impianto di termovalorizzazione di Coriano (RN) - Via Raibano n.32, gestito da HERAMBIENTE S.p.A. - Via C. Berti Pichat n.2/4 - Bologna,

è approvata ai sensi dell'art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i..

2. La presente Decisione è **valida fino al 31.12.2020** (Ultima partenza);
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione di garanzia finanziaria da parte del

Notificatore (A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici) all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del DM 370/98, almeno pari a:

$$G = (T + S)/\text{€ } 1936,27$$

$$T = 300 \times 1.000 \text{ t.} \times 34,2 \text{ km (itinerario più lungo)} = \text{€ } 10.260.000,00$$

$$S = 1.000.000 \times 1.000 \text{ t.} = \text{€ } 1.000.000.000$$

$$G = \text{€ } 521.755,75$$

Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/06, esaminata la garanzia finanziaria presentata con importo pari a € 525.298,85, non risulta necessaria una garanzia supplementare.

8. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM 0785, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potrà essere utilizzata esclusivamente la società ECOLSYSTEM S.r.l., sede legale in Via Biagio di Santolino n.100 - Acquaviva, San Marino. Si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Rep. di San Marino);
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM0785 e dei relativi documenti di movimento;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità e con gli accorgimenti riportati nel documento allegato alla notifica SM0785 "2.6. Precisazione trasporto" (i rifiuti viaggiano all'interno di semirimorchi e di compattatori – allegato 2.4. dossier di notifica "ELENCO MEZZI ECOLSYSTEM" – con caratteristiche tali da evitare sgocciolamenti e odori molesti);
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. preso atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM0785, l'itinerario principale è costituito dal percorso su strada di lunghezza pari a km 34,20 e che è previsto un secondo percorso alternativo su strada di lunghezza pari a km 31,70, da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.; gli itinerari allegati alla notifica riportati in allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo paragrafo III. Avvertimenti;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., se per circostanze imprevedute non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
6. ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., l'impianto di destinazione HERAMBIENTE S.p.A. - Impianto di termovalorizzazione - Coriano (RN), deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal loro ricevimento;
7. quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti;
8. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art.24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art.24, c.3;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), non oggetto della presente autorizzazione;
10. prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, di polizze assicurative di responsabilità civile, di licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le autorità interessate, le copie aggiornate delle autorizzazioni o dei permessi o delle licenze;
11. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
12. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
13. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM0785, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;

14. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento (nota trasmessa dalla U.O.S. Gestione Ambientale - Repubblica di San Marino Rep.n. TTR 2019/0594 U, protocollo di ARPAE n.PG/2019/195208 del 19.12.2019).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione gestito da HERAMBIENTE S.p.A. è in possesso di valida autorizzazione integrata ambientale AIA di cui al Provvedimento della Provincia di Rimini n. 13 del 28.01.2009 e ss.mm., alla gestione dei rifiuti in oggetto, operazione R1.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante verifica dell'iscrizione, con provvedimento n. 51263/AREAI/2019 del 15.05.2019, valida fino al 14.05.2020 per la ditta Herambiente S.p.A.. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Bologna (cosiddetta "white list"), istituito ai sensi dell'art.1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.190 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta [...];

È fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import) attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento di importo pari a 1.678,48 Euro, effettuato da A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Repubblica di San Marino con bonifico bancario in data 16.01.2020.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato**

(documento firmato digitalmente a norma di legge)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.